



Prot. n. 3780/QdV/M/A/B

Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l' avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l' articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che individua, tra gli altri, l' intervento relativo al sito di "Falconara Marittima" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Falconara Marittima";

VISTA la nota di Dear srl del 16 febbraio 2007, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 5449/QdV/DI del 26 febbraio 2007, con la quale è stato trasmesso il "Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dell' area ex industria chimica bitumi Casali";

VISTA la nota di ARPAM del 26 marzo 2007 con protocollo n. 12851, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8985/QdV/DI del 3 aprile 2007, contenente il rapporto di validazione dei risultati analitici per la matrice suolo/sottosuolo del piano di caratterizzazione del sito inquinato "Ex industria chimica bitumi Casali", ora Dear srl;

VISTA la nota di Dear srl del 15 maggio 2007, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14292/QdV/DI del 4 giugno 2007, con la quale è stato trasmesso il "Progetto

definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali”;

VISTA la nota di APAT del 1° giugno 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14335/QdV/DI del 4 giugno 2007, con la quale è stato trasmesso un parere relativo al “Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali”;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 4 giugno 2007 che ha preso atto del rapporto di validazione dei risultati analitici per la matrice suolo/sottosuolo del piano di caratterizzazione del sito inquinato “Ex industria chimica bitumi Casali”, ora Dear srl, trasmesso da ARPAM con nota del 26 marzo 2007, chiedendone un'integrazione;

VISTI, altresì, gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 4 giugno 2007 che ha deliberato di ritenere approvabile il “Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali”, con le seguenti prescrizioni:

1. ARPAM fornisca l'integrazione alla relazione di validazione in merito ai risultati analitici sui campioni di suolo/sottosuolo per la determinazione del parametro stagno, a seguito della richiesta dell'Ente di controllo dell'apertura della terza aliquota;
2. è necessario verificare che la realizzazione della nuova costruzione non interferisca con gli interventi di bonifica delle acque sotterranee;
3. per quanto riguarda l'eventuale riutilizzo di materiale *in situ*, devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica, colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
 - le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO₂, di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti fissati dalla Tabella acque sotterranee allegata alla vigente normativa in materia di bonifiche;
4. nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree, al fine di evidenziare gli eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine. L'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all'area in esame deve essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;

5. alla luce dell'estensione e delle caratteristiche della contaminazione di stagno e vanadio con livelli di concentrazione massimi pari rispettivamente a 4,95 mg/kg e 108 mg/kg, con il vanadio presente in un solo punto, APAT ritiene che le risultanze dell'analisi di rischio presentata possano essere ritenute accettabili purché l'Azienda predisponga, oltre gli opportuni interventi per la falda già richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un idoneo piano di monitoraggio che consenta di verificare l'evoluzione delle concentrazioni dei contaminanti nelle acque sotterranee; tale piano di monitoraggio dovrà includere la misura delle concentrazioni di vanadio nelle acque di falda. Le risultanze dei monitoraggi effettuati, che dovranno avere cadenza mensile almeno per il primo anno, dovranno essere trasmessi agli Enti di Controllo;

VISTA la nota di ARPAM del 12 giugno 2007 con protocollo n. 24348, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15379/QdV/DI del 13 giugno 2007, contenente l'integrazione al rapporto di validazione dei risultati analitici per la matrice suolo/sottosuolo del piano di caratterizzazione del sito inquinato "Ex industria chimica bitumi Casali", ora Dear srl;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 giugno 2007 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 4 giugno 2007 che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali";

VISTA la nota del 18 giugno 2007, trasmessa per conto della Dear srl dallo Studio tecnico Simoncini ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16077/QdV/DI in data 18 giugno 2007, con la quale si comunicano i dati catastali delle aree interessate dal "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali";

CONSIDERATO che Dear srl ha presentato la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali", con nota del 19 giugno 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16184/QdV/DI del 19 giugno 2007;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali", trasmesso da Dear srl con nota del 15 maggio 2007, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. è necessario verificare che la realizzazione della nuova costruzione non interferisca con gli interventi di bonifica delle acque sotterranee;
 2. per quanto riguarda l'eventuale riutilizzo di materiale *in situ*, devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica, colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
 - le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO₂, di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti fissati dalla Tabella acque sotterranee allegata alla vigente normativa in materia di bonifiche;
 3. nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree, al fine di evidenziare gli eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine. L'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all'area in esame deve essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 4. alla luce dell'estensione e delle caratteristiche della contaminazione di stagno e vanadio con livelli di concentrazione massimi pari rispettivamente a 4,95 mg/kg e 108 mg/kg, con il vanadio presente in un solo punto, APAT ritiene che le risultanze dell'analisi di rischio presentata possano essere ritenute accettabili purché l'Azienda predisponga, oltre gli opportuni interventi per la falda già richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un idoneo piano di monitoraggio che consenta di verificare l'evoluzione delle concentrazioni dei contaminanti nelle acque sotterranee; tale piano di monitoraggio dovrà includere la misura delle concentrazioni di vanadio nelle acque di falda. Le risultanze dei monitoraggi effettuati, che dovranno avere cadenza mensile almeno per il primo anno, dovranno essere trasmessi agli Enti di Controllo.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Dear srl un'apposita variante al "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali" di cui all'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Dear srl a favore della Regione Marche, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel "Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex industria chimica bitumi Casali", oggetto del presente Decreto, in € 248.240,00 (euro duecentoquarantottomiladuecentoquaranta,00).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

